

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE

CAPO I

GENERALITÀ – NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina, in attuazione del Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145, la dotazione delle armi e degli strumenti di autotutela, nonché i servizi prestati con armi dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale Intercomunale, fatte salve le disposizioni della Legge 7 marzo 1986, n. 65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.

I servizi prestati con armi possono essere eseguiti esclusivamente dagli appartenenti al Corpo in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza.

L'armamento in dotazione è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.

L'assegnazione dell'arma non comporta modificazioni dei compiti di istituto e non costituisce titolo ad alcuna retribuzione aggiuntiva.

Art. 2

Tipo delle armi in dotazione e strumenti di autotutela

Le armi da fuoco in dotazione al Corpo di Polizia Locale sono del tipo pistola semiautomatica o revolver.

Non è prevista l'adozione di un modello diversificato per il personale femminile.

La pistola in dotazione deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:

Calibro:	9 mm x 21 IMI
Chiusura:	geometrica, a blocco oscillante
Funzionamento:	semiautomatico, a corto rinculo di canna
Azione:	doppia e singola azione
Tacca di mira:	fissa
Caricatore:	15 colpi max.
Sicure:	AUTOMATICA, mediante blocco del percussore e/o MANUALE, con dispositivo di abbattimento del cane

Sono altresì previsti i seguenti strumenti di autotutela:

- Bastone estensibile, eventualmente adottabile nel rispetto della normativa regionale vigente e previo specifico provvedimento dell'Ente competente, con adeguata formazione del personale;
- Spray irritante privo di effetti lesivi permanenti, debitamente omologato;
- Bracciali di contenimento (manette).

Art. 3

Numero delle armi in dotazione

Il numero massimo delle armi in dotazione al Corpo di Polizia Locale, con il relativo munizionamento, corrisponde al numero degli addetti in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, eventualmente maggiorato sino ad un massimo del 5%.

Il numero complessivo delle armi è comunicato al Prefetto di Cremona.

Il numero delle armi e delle munizioni varia in proporzione al numero degli operatori, come stabilito dall'art. 3 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145.

Il Comandante del Corpo può limitare, con provvedimento motivato, l'armamento al solo personale destinato a servizi di particolare pericolosità operativa, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.M. 145/1987.

Il Sindaco o il Presidente dell'Ente presso il quale l'arma è acquisita e detenuta denuncia all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza denuncia all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'art. 38 del T.U.L.P.S., le armi acquistate per la dotazione del Corpo.

CAPO II

MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 4

Assegnazione dell'arma – Requisiti

Nell'ambito del territorio di competenza degli Enti aderenti, i servizi di Polizia Locale sono svolti dagli appartenenti al Corpo in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza con l'arma in dotazione, ai sensi del D.M. 4 marzo 1987, n. 145.

L'arma è assegnata in via continuativa a tutti gli addetti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di P.S., con provvedimento del Sindaco o del Presidente dell'Ente presso il quale ciascun operatore è assunto, per un periodo indefinito. Il provvedimento di assegnazione è comunicato al Prefetto di Cremona.

Il personale assegnatario è tenuto a portare con sé il tesserino di riconoscimento recante gli estremi della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza e del provvedimento di assegnazione dell'arma.

Il Comandante del Corpo, con motivata disposizione di servizio, può individuare specifiche tipologie di attività o servizi per i quali, in relazione alla natura non operativa o a particolari esigenze organizzative, non è richiesto il porto dell'arma, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente.

L'assegnazione continuativa consente il porto dell'arma senza licenza anche fuori dall'orario di servizio nel territorio di competenza, nonché per collegamento dal domicilio al luogo di servizio e viceversa, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 145/1987.

Art. 5

Modalità di porto dell'arma

L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del porto con le modalità di cui all'art. 5 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145.

Gli appartenenti al Corpo portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.

Nei casi in cui l'operatore sia autorizzato a prestare servizio in abiti civili, l'arma è portata in modo non visibile.

Gli Ufficiali di Polizia Locale possono portare l'arma in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme.

È vietato portare in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione o alterarne le caratteristiche.

Art. 6

Servizi di collegamento e rappresentanza

I servizi di collegamento e rappresentanza svolti fuori dal territorio di competenza sono di norma effettuati senza arma.

Resta consentito il porto dell'arma ai soggetti assegnatari in via continuativa nei casi previsti dall'art. 9 del D.M. 145/1987 e per raggiungere dal domicilio il luogo di servizio e viceversa.

È altresì consentito il porto dell'arma durante l'attraversamento di territori non rientranti nella competenza degli Enti aderenti, qualora tale spostamento sia funzionalmente connesso allo svolgimento del servizio, finalizzato al raggiungimento del territorio di competenza o di altro luogo di servizio legittimamente assegnato.

Art. 7

Servizi fuori ambito territoriale per soccorso o supporto

I servizi svolti fuori ambito territoriale per calamità o rinforzo ad altri Corpi sono di norma effettuati senza arma.

Il Sindaco dell'Ente nel cui territorio il servizio deve svolgersi può richiedere, nell'ambito degli accordi previsti dall'art. 4 della Legge 65/1986, che un contingente operi in uniforme e armato.

Il Sindaco comunica al Prefetto competente il numero degli addetti autorizzati, il tipo di servizio e la durata presumibile.

CAPO III

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 8

Prelevamento e deposito

L'arma è prelevata presso il consegnatario o presso altro punto di deposito autorizzato, previa annotazione nell'apposito registro di carico e scarico.

Il prelevamento e il deposito possono avvenire anche presso sedi distaccate del Corpo, qualora individuate con provvedimento del Comandante, purché dotate di idonei spazi e sistemi di custodia conformi alle prescrizioni del D.M. 4 marzo 1987, n. 145 e dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.

L'arma deve essere immediatamente restituita al consegnatario nei seguenti casi:

1. quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione;
2. quando venga meno la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza;
3. all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;
4. tutte le volte in cui ciò sia disposto con provvedimento motivato del Sindaco o del Prefetto.

Della riconsegna dell'arma deve essere data immediata comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza cui l'arma è stata denunciata.

In caso di congedo ordinario o straordinario superiore a dieci giorni, l'assegnatario ha facoltà di depositare l'arma presso l'armeria o altro deposito autorizzato.

La medesima facoltà è riconosciuta all'assegnatario al termine di ogni servizio, qualora ritenga di non detenere l'arma presso il proprio domicilio, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di custodia.

Art. 9

Doveri dell'assegnatario

L'assegnatario deve custodire diligentemente l'arma, curarne manutenzione e sicurezza, evitare ogni esibizione e riporla in luogo sicuro e chiuso a chiave, fuori dalla portata di minori. L'arma è portata esclusivamente per finalità di difesa personale e nei casi previsti dalla legge.

È vietato abbandonare l'arma all'interno di veicoli.

Art. 10

Custodia delle armi

Qualora non risulti istituita l'armeria, ricorrendone i presupposti di cui all'art. 14 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, le armi prive di fondina e di munizioni, nonché le munizioni stesse, in dotazione al Corpo di Polizia Locale sono custodite in armadi metallici corazzati con chiusura del tipo a cassaforte, muniti di serratura di sicurezza o a combinazione, collocati in locali idonei e rispondenti alle prescrizioni dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Presso la sede del Corpo, nonché presso eventuali sedi distaccate autorizzate, deve essere predisposto apposito dispositivo di carico e scarico delle armi ("scarica-armi"), da utilizzarsi obbligatoriamente per le operazioni di caricamento e scaricamento in condizioni di sicurezza.

L'Autorità di Pubblica Sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere le misure cautelari indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

Art. 11

Consegnatario delle armi

Il consegnatario delle armi è il Comandante del Corpo.

Il Comandante può nominare un sub-consegnatario con specifico provvedimento.

Art. 12

Doveri del consegnatario

Il consegnatario e il sub-consegnatario operano ai sensi dell'art. 17 del D.M. 145/1987, curando custodia, registri, controlli e regolarità delle operazioni d'armeria.

Art. 13

Distribuzione e ritiro

L'accesso agli armadi metallici o ai locali adibiti alla custodia delle armi e delle munizioni è consentito esclusivamente al consegnatario e al sub-consegnatario.

Gli assegnatari in via continuativa ricevono e riconsegnano l'arma esclusivamente tramite il consegnatario o il sub-consegnatario, con registrazione delle operazioni previste.

Le armi devono essere consegnate e versate scariche.

Le operazioni di caricamento e scaricamento devono avvenire in apposito locale, utilizzando il dispositivo di carico e scarico armi.

Art. 14

Controlli e sorveglianza

Sono effettuati controlli almeno una volta l'anno, con annotazione su apposito registro.

CAPO IV

ADDESTRAMENTO

Art. 15

Addestramento al tiro

Gli addetti prestano servizio armato solo dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono effettuare esercitazioni annuali di tiro, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 145/1987, presso poligono autorizzato.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme del D.M. 4 marzo 1987, n. 145.

Art. 17

Entrata in vigore

Il presente Regolamento è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Copia del medesimo è trasmessa, per opportuna conoscenza, alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cremona.